DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1968

relativa all'aumento del volume del contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi per le aringhe fresche, refrigerate o congelate, destinate alla trasformazione (voce tariffaria ex 03.01 B I a) 2)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(68/113/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

vista la propria decisione del 29 giugno 1967 [1] che accorda al Regno dei Paesi Bassi, per il periodo dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968, un contingente tariffario di 2.200 tonnellate in esenzione da dazio e di 3.800 tonnellate al dazio dello 0,5 % per le aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate alla trasformazione, della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune,

visto il telex del 31 gennaio 1968 con il quale il Regno dei Paesi Bassi, ritenendo insufficiente il volume totale di 6.000 tonnellate, chiede che tale volume sia portato a 6.500 tonnellate,

considerando che, dai dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi a sostegno della propria richiesta, risulta che l'11 dicembre 1967 il contingente tariffario globale inizialmente accordato è stato completamente esaurito ; che dai dati forniti dallo Stato membro richiedente risulta che dovranno essere ancora importate circa 500 tonnellate di aringhe prima della scadenza del periodo cui si riferisce il contingente dianzi citato ; che tale fabbisogno supplementare d'importazione può spiegarsi soprattutto con la riduzione dell'apporto olandese di aringhe nel corso degli anni ; che è il caso di aumentare il volume contingentario globale di 6.000 tonnellate, accordato per il periodo dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968, di un volume supplementare di 500 tonnellate allo stesso dazio dello 0,5 % previsto dalla predetta decisione del 28 giugno 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi, per il periodo dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968, per l'importazione in provenienza da paesi terzi di aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate alla trasformazione, della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, è portato da 6.000 a 6.500 tonnellate.

Articolo 2

A questo contingente tariffario supplementare di 500 tonnellate sarà applicato un dazio dello 0,5 %.

Articolo 3

Le altre prescrizioni della decisione del 29 giugno 1967 restano invariate.

Articolo 4

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 180 del 3. 8. 1967, pag. 4.